GST© Virtual Bank
GIANGIACOMO SAVOGIN TRUST© Virtual Bank
Organismo Monetario Extraterritoriale

CF: 91045230314

DOMICILIO FISCALE: via Gramsci, 25 – 34071 CORMONS (GO)

DOMICILIO ELETTIVO: PEC: giangiacomo.savogin@pec.it (art. 4 del D.P.R. n. 68/2005)

[redacted]

Protocollo n.: gstvb-002-2018

Notifica: via pec.

Spett.

On. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (ed eventuali successori)
protocollo.centrale@pec.quirinale.it
On. Presidente del Consiglio Giuseppe Conte (ed eventuali successori)
presidente@pec.governo.it
On. Ministro dell'Interno Matteo Salvini (ed evenutuali successori)
gabinetto.ministro@pec.interno.it
On. Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi di Maio (ed eventuali successori)
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
On. Ministro del MEF Giovanni Tria (ed eventuali successori), sottosegretario On. Alessio Mattia Villarosa (ed eventuali successori)
mef@pec.mef.gov.it
On. Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio (ed eventuali successori)
urp@pec.politicheagricole.gov.it
On. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli (ed eventuali successori)
m_inf@pec.mit.gov.it
On. Ministro per le Politiche Europee Paolo Savona (ed eventuali successori)
info.politicheeuropee@pec.governo.it
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
dcst.dag@pec.mef.gov.it, dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

On. Ministro della Farnesina - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Enzo Moavero Milanesi (ed eventuali successori)
ministero.affariesteri@cert.esteri.it, gabinetto.ministro@cert.esteri.it

CSF (Comitato di Sicurezza Finanziaria)
csf@pec.mef.gov.it
Corte dei Conti, Procura Generale
procura.generale.appelli@corteconticert.it

Banca d'Italia Governatore Ignazio Visco (ed eventuali successori)
bancaditalia@pec.bancaditalia.it

Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Costituzione Banche e Altri Intermediari
ram@pec.bancaditalia.it
Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti
rfp@pec.bancaditalia.it
Servizio Gestione circolazione monetaria
gcm@pec.bancaditalia.it
Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio
tca@pec.bancaditalia.it

Presidente ABI Antonio Patuelli (ed eventuali successori)
abi@pec.abi.it
Mario Rava, Presidente CONSOB (ed eventuali successori)
consob@pec.consob.it
Nucleo Speciale Polizia Valutaria Roma
rm0530000p@pec.gdf.it

OSCE Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
pm@osce.org

NOTIFICA: PROPOSTA DI CONTRATTO UNILATERALE (artt. 1333 e ss. c.c.)

Conformemente ex artt. 1175 e ss c.c.. ed ex artt. 1375 e ss c.c. il Consiglio Direttivo di GST© Virtual Bank, Organismo Monetario Extraterritoriale, CF: 91045230314, domicilio fiscale in via Gramsci, 25 – 34071 CORMONS (GO)

-Premessa la registrazione UCC *Declaration of Fact* doc# 2012127914 del 28/11/2012 *Atti costitutivi del Governo annullati*: "(OMISSIS) [...] qualsiasi ATTO COSTITUTIVO, ivi compresi quelli del Governo Federale degli Stati Uniti, degli Stati Uniti, dello 'Stato di ...', comprensivo di ogni e tutte le abbreviazioni, idem sonans (che 'suonino come tali'), o di altre forme giuridiche, finanziarie e gestionali e quelli di ogni e qualsiasi (Governo) internazionale o equivalente, in esso compresi ogni e tutti GLI UFFICI APPARTENENTI, comprensivi di ogni e tutti I FUNZIONARI, I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GLI ORDINI ESECUTIVI, I TRATTATI, LE COSTITUZIONI, I MEMBRI APPARTENENTI, GLI ATTI ed ogni e tutti gli altri contratti e accordi che dovessero essere intervenuti o intervenire in derivazione di questi, è ora nullo, privo di valore o comunque annullato e non confutato; [...] "

-Premessa la registrazione UCC *True Bill* doc# 2012114776 del 24/10/2012 *Atti del sistema bancario annullati*: "[...] Dichiarazione ed ordine irrevocabile di cancellazione per ogni e tutti gli atti costituenti di Istituti bancari in base ai regolamenti internazionali (BRI - BIS), cancellazione degli organigrammi riferiti ad essi e da essi derivati, nonché destituzione di tutti i beneficiari, compresi quelli (identificati nelle) corporazioni a regime privato, proprietarie di CORPI UMANI e facenti riferimento agli Stati, che operano, spalleggiano e si macchiano di favoreggiamento in regime di capitale privato, dell'emissione, della raccolta, dell'uso coercitivo delle norme legislative, mettendo in pratica UN SISTEMA SCHIAVISTA...(OMISSIS)... REQUISIZIONE DI VALORE LEGALE ATTRAVERSO UN'ILLEGALE RAPPRESENTAZIONE [...]"

-Considerato l'art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Parigi, 10 dicembre 1948): "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in **spirito di fratellanza**";

-Considerato l'art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Parigi, 10 dicembre 1948): "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona";

-Considerato l'art. 23 comma 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Parigi, 10 dicembre 1948): "Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione";

-Considerato l'art. 25 comma 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Parigi, 10 dicembre 1948): "Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, comprese l'alimentazione, il

vestiario, l'abitazione, le cure mediche ed i servizi sociali necessari e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà";

- Considerato l'art. 1 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 (8 marzo 1999): "Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale";

- Considerato l'art. 2 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 (8 marzo 1999): "1. Ogni Stato ha la responsabilità primaria ed il dovere di proteggere, promuovere ed attuare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, tra l'altro, intraprendendo le misure necessarie per creare tutte le necessarie condizioni sociali, economiche, politiche e di altro genere, come pure le garanzie legali richieste per assicurare che tutte le persone sotto la sua giurisdizione, individualmente ed in associazione con altri, possano godere tutti quei diritti e quelle libertà nella pratica. 2. Ogni Stato deve intraprendere ogni misura legislativa, amministrativa o di altro genere che possa essere necessaria per assicurare che i diritti e le libertà di cui alla presente Dichiarazione, siano effettivamente garantiti";

-Considerato l'art. 7 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 (8 marzo 1999): "Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione";

-Considerato l'art. 10 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 (8 marzo 1999): "Nessuno deve partecipare, con atti o omissioni, alla violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e nessuno deve essere soggetto a punizione o a qualunque tipo di azione vessatoria per essersi rifiutato di farlo";

-Considerato l'art. 13 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 (8 marzo 1999): "Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sollecitare, ricevere ed utilizzare risorse con il fine esplicito di promuovere e proteggere, attraverso mezzi pacifici, i diritti umani e le libertà fondamentali, in conformità all'articolo 3 della presente Dichiarazione";

-Considerato l'art. 18 comma 3 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 (8 marzo 1999): "Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni non-governative hanno inoltre un importante ruolo e responsabilità nel contribuire, ove appropriato, alla promozione del diritto di tutti ad un ordine sociale ed internazionale in cui i diritti e le libertà sancite dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dagli altri strumenti sui diritti umani siano pienamente realizzati;"

-Considerato l'art. 1 della Costituzione Italiana (1° gennaio 1948): "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione";

-Considerato l'art. 2 della Costituzione Italiana (1° gennaio 1948): "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";

-Considerato l'art. 3 della Costituzione Italiana (1° gennaio 1948): "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

-Considerato l'art. 4 della Costituzione Italiana (1° gennaio 1948): "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società";

-Considerato l'art. 35 della Costituzione Italiana (1° gennaio 1948): "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni [c.c. 2060]. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero";

-Considerato l'art. 41 della Costituzione Italiana (1° gennaio 1948): "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali";

-Considerato l'art. 47 della Costituzione Italiana (1° gennaio 1948): "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito [c.c 1834 ss.]. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese";

-Considerato che lo Stato, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG ammette e accetta la prassi con cui le banche commerciali creano moneta scritturale nell'erogare prestiti e pagamenti (realizzando così un imponibile, seppur **non contabilizzato** e pertanto **sottratto all'imposizione tributaria**); specficatamente, la Banca d'Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, ispettore capo della Vigilanza, ha così risposto ad un'interrogazione dell'On. Alessio Mattia Villarosa nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato, del 17.01.17: "*L'On.Villarosa sembra riferirsi a un intervento del deputato avv. Patrick Dimier al Grand Conseil del Cantone di Ginevra, nel quale propone di tassare la creazione di moneta da parte del sistema bancario. Il deputato rammenta che la creazione di moneta non è solo quella della banca centrale, ma avviene a opera di tutte le banche mediante la moneta scritturale e si chiede perché, a differenza del signoraggio, su tale creazione di moneta non sia applicato alcun prelievo a favore delle finanze pubbliche. Una tale tassazione, sostiene, potrebbe dare un gettito consistente; egli calcola che, se la Banque Cantonale de Genève fosse tassata sui 2.700 miliardi di Franchi svizzeri di moneta scritturale creata nel 2015, vi sarebbe un incasso tributario di 475 milioni di Franchi svizzeri. Il punto è che le banche già sono sottoposte ovunque a una tassazione dei guadagni che esse traggono dal fornire mezzi di pagamento, insieme a quelli che ricavano dalle altre attività. Circa la possibile introduzione di una nuova imposta sulla creazione di depositi (che rappresentano la quasi totalità del denaro bancario), è probabile che i maggiori costi determinati dall'imposta, pur se formalmente in capo al sistema bancario, sarebbero comunque traslati sui clienti delle banche, per esempio sui costi di apertura di conto corrente. La traslazione dell'importo potrebbe non essere piena in funzione, per esempio, del grado di concorrenzialità del mercato del settore bancario e di caratteristiche della domanda di depositi; tuttavia, in ultima analisi, sarebbe la collettività a contribuire al pagamento di parte, o dell'intero ammontare, dell'imposta. Si ha ben presente che in un'economia basata sul sistema di riserva frazionario coesistono la moneta creata dalla banca centrale, moneta fiat, e gli strumenti monetari creati dal sistema bancario, denominati anche moneta bancaria e costituiti in larga parte dai conti di deposito. La banca centrale controlla direttamente la creazione di moneta fiat e, attraverso strumenti quali i tassi ufficiali e l'obbligo di riserva, influenza indirettamente anche la creazione di strumenti monetari da parte del sistema bancario. Nell'area dell'euro la moneta fiat, banconote e monete in circolazione più riserve di banca centrale, costituisce il 15,8% della massa monetaria, considerata nella sua accezione che comprende strumenti più simili alla moneta, M1, cioè la somma di circolante e depositi in conto corrente (dati aggiornati a novembre 2016)*" (https://iassem.blogspot.com/2017/03/forensic-evidence-risposta-della-banca.html). **Quindi la prassi della creazione di "euro" scritturali, allo scoperto, è verità ufficiale.**

-Considerato che **il Tribunale di Bolzano, con l'ordinanza 06/09/16 resa nell'esecuzione forzata rg 216/14, ha affermato**: "*quanto, invece, alla violazione dell'art 127 (ex art. 105) del trattato istitutivo dell'Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all'art. 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l'Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all'era del sistema aureo…*";

-Considerato che effettivamene la facoltà delle banche non centrali di creare euro scritturali in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa facoltà è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito o riservato è lecito mentre la sola "**emissione contro fondi preesistenti**" è normata e limitata agli autorizzati secondo i requisiti di legge;

-Considerato specificatamente che il falso contabile della moneta bancaria è stato, anche di recente, posto in evidenza in "*La moneta è capitale o debito di chi la emette*" di Biagio Bossone, Banca Mondiale, http://www.economiaepolitica.it/banche-e-finanza/moneta-banca-finanza/la-moneta-e-capitale-o-debito-di-chi-la-emette/;

-Considerato che l'avviso pubblico della Banca d'Italia riguardante la CREAZIONE DI MONETA SCRITTURALE DA PARTE DEI CITTADINI del 06 giugno 2017 è privo di fondamento giuridico (sentenza della Corte di Cassazione n. 46669/2011: "Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato … Le circolari o

direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione [...]");

-Considerata l'inclusione finanziaria, ovvero, particolarmente, il complesso di attività sviluppate per favorire l'accesso ai servizi bancari di soggetti e organizzazioni non ancora del tutto integrati nel sistema finanziario ordinario. Tali attività includono per le banche l'offerta di servizi finanziari di credito, risparmio, pagamento, con il trasferimento di fondi e rimesse, programmi di educazione finanziaria e di accoglienza in filiale (Fonte ABI). Ancora "[...] Il contrasto all'utilizzo del contante (cd. war on cash) fa quindi convergere l'obiettivo tradizionalmente perseguito dalle banche centrali di promozione dell'efficienza del sistema dei pagamenti con l'azione di promozione dell'inclusione finanziaria attraverso il sistema dei pagamenti. [...] I Principles for Innovative Financial Inclusion del G-20 riprendono proprio le due tematiche in questione - il regime di prevenzione del riciclaggio e i prodotti di pagamento pre-pagati (ossia la moneta elettronica) - auspicando nel primo caso l'adozione dei principi di flessibilità e di proporzionalità al rischio delle misure preventive e, nel secondo, una disciplina ad hoc che consenta di prendere in considerazione le caratteristiche specifiche dei prodotti di pagamento pre-pagati (cc.dd "stored value"). Il rapporto mette in evidenza le sinergie tra contrasto del riciclaggio e inclusione finanziaria, laddove quest'ultima contribuisce a contenere i fenomeni di underground banking (ossia lo sviluppo di canali informali per trasferire i fondi) che precludono qualsiasi forma di tracciabilità dei flussi. [...]" (Fonte: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2011-0096/QEF_96.pdf);

-Considerato il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (Suppl. ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017), ovvero l'attuazione della Direttiva UE 2015/849 ("IV Direttiva Antiriciclaggio")

PROPONE

la REGOLAMENTAZIONE della CREAZIONE di MONETA SCRITTURALE denominata in euro fiat (scritta nelle varie forme EURO, Euro, euro, €) e/o in qualsiasi altra Valuta scritta nelle varie forme da parte dei CITTADINI e di INDIVIDUI AUTODETERMINATI nel terrritorio della Penisola Italica e Isole appartenenti alla stessa, già Stato Italiano (Republic of Italy registrata alla Security and Exchange Commission di New York come FOREIGN GOVERNMENT, CIK#: 0000052782 SIC: 8888) secondo la seguente regolamentazione:

1. **Per il pagamento a saldo di debiti, reali o presunti, con banche, fisco e PA;**
2. **Per il pagamento per acquisto prima casa in classe energetica A+ oppure per ristrutturazione prima casa per riclassificarla in classe energetica A+;**
3. **Per il pagamento per acquisto 1 auto ibrida oppure elettrica;**
4. **Per il pagamento di tutte le imposte, tasse e tributi di qualsiati tipo e genere;**
5. **Per il pagamento per ricaricare il proprio conto corrente per le spese quotidiane nel rispetto dei diritti umani (cibo, vestiario, spese utenze, visite/terapie mediche/odontoiatriche, eventuali spese gestione figli minorenni, spese gestione beni mobili ed immobili);**
6. **Per il pagamento per donare in beneficenza;**

La creazione di moneta scritturale sarà tassata al 100% (art. 53 della Costituzione Italiana) per la moneta scritturale creata per i punti 2,3,5,6 mentre non sarà tassata la creazione di moneta scritturale per il pagamento come da punti 1 e 4. Il pagamento avverrà sempre con moneta scritturale creata ex nihilo.

La **creazione di moneta scritturale** è un atto compiuto con la capacità di agire per il cittadino (ex art. 2 del c.c.) e attraverso la personalità giuridica per gli individui autodeterminati (ex art. 6 D.U.D.U.) e rappresenta per il creante lo svolgimento di attività lavorativa, per quanto non ancora regolamentata, ex art. 4 dalla Costituzione Italiana ed ex artt. 23 comma 1 e 25 comma 1 della D.U.D.U., inserita in un processo di inclusione finanziaria. **Specificatamente, la moneta scritturale creata ex nihilo dall'individuo è la migliore forma di antiriciclaggio attuabile (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90).**

NOTA: è vietata la creazione di moneta scritturale e il suo utilizzo per attività che sono correlate a transazioni che prevedono la promozione di odio, violenza, intolleranza razziale o altre forme di intolleranza che comportino atteggiamenti discriminatori oppure lo sfruttamento economico di attività criminose.

COLLATERAL/GARANZIA

La **creazione di moneta scritturale** sarà garantita dallo **Stato Italiano** (Republic of Italy registrata alla Security and Exchange Commission di New York come FOREIGN GOVERNMENT, CIK#: 0000052782 SIC: 8888, State location: L6, Business Adress MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE, via XX Settembre, 97 – 00187 Roma; Mailing Adress C/O SAMS&F (UK) LLP 40 Bank street, Canary Wharf, London X0 E14 5DS) e dalla **Banca d'Italia** (Partita IVA 00950501007, Codice Fiscale 00997670583).

CARATTERISTICHE DEGLI INDIVIDUI A CUI E' PERMESSO CREARE MONETA SCRITTURALE

- Essere maggiorenne;

- Essere residente in Italia/Penisola Italica (Isole comprese) da almeno 10 anni;

- Essere cittadino italiano oppure individuo autoderminato residente in Italia/Penisola Italica (Isole comprese) con varie tipologie di atti (ex Legale Rappresentanza, Esistenza in Vita, Affidavit, DSAN ecc...), soggetto di diritto internazione la cui funzione giuridica di nazionalità italiana risulti residente da almeno 10 anni nella Repubblica Italiana/Penisola Italica (Isole comprese);

- Essere incensurato

CARATTERISTICHE DEGLI INDIVIDUI A CUI E' VIETATO CREARE MONETA SCRITTURALE

- Chiunque abbia subito condanne penali con pena superiore ad anni 5, anche se già scontata;

- Chiunque abbia subito condanne per mafia, anche se già scontate;

- Chiunque rivesta incarichi politici per possibile conflitto d'interesse;

- Chiunque abbia vitalizi da incarichi politici attuali o passati per possibile conflitto d'interesse;

ORGANI DI VIGILANZA SULLA CREAZIONE DI MONETA SCRITTURALE EX ART. 331 c.p.p.

-Un Organo di Vigilanza sarà l'**Agenzia delle Entrate** ex DECRETO LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modificazioni e integrazioni;

-Un Organo di Vigilanza sarà la **Guardia di Finanza** ex D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni e integrazioni.

NOTA: Specificatamente, tutti gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria vigilati dalla Banca d'Italia saranno tenuti ad accettare, contabilizzare, accreditare la moneta scritturale, denominata in euro fiat (a corso legale) e/o in qualsiasi altra Valuta, creata, contabilizzata, inviata, depositata, accreditata, trasferita, versata con mezzi elettronici e/o brevi manu, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, trasmessa con un atto nel quale venga richiamato il numero di protocollo interno del presente contratto: gstvb-002-2018.

LA CREAZIONE DI MONETA SCRITTURALE DA PARTE DEGLI INDIVIDUI ANNULLA QUALSIASI TIPO E FORMA DI INFLAZIONE CHE PERDE IL SUO SIGNIFICATO INTRINSECO.

TERMINI E CONDIZIONI

Condizionatamente ex artt. 1175 c.c e 1375 c.c., la presente **NOTIFICA: PROPOSTA DI CONTRATTO UNILATERALE (artt. 1333 e ss. c.c.)** sarà considerata accettata dai destinatari, senza possibilità di protesto. In caso di mancata confutazione in ogni sua parte entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente (ex art. 20 legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, ex art. 328 c.p., ex art. 1454 c.c.). La confutazione, riportante norme giuridico-commerciali e sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000), dovrà essere firmata in umido da un dirigente sotto la propria responsabilità illimitata di spergiuro e frode e inviata via pec a giangiacomo.savogin@pec.it. Risposte oltre i termini, oppure generiche, senza le caratteristiche sopra elencate, saranno considerate **NULLE e PRIVE DI FONDAMENTO**, non verranno prese in considerazione e comporteranno al firmatario, congiuntamente e disgiuntamente con l'ufficio emittente (art. 28 Costituzione Italiana), una penale di **1 000 000,00 € (Unmilione,00 di euro)**.

Il Consiglio Direttivo di GST© Virtual Bank, Organismo Monetario Extraterritoriale, CF: 91045230314, domicilio fiscale in via Gramsci, 25 – 34071 CORMONS (GO) debitamente fa, dichiara, rilascia, riconferma, convalida, verifica e avvisa, con l'azione di firma cosciente debitamente apposta in umido dal suo Presidente, che questo COSCIENTE INTENTO E PAROLA DELL'IO SONO definito NOTIFICA: PROPOSTA DI CONTRATTO UNILATERALE (artt. 1333 e ss. c.c.), *nunc pro tunc, praeterea preterea*, nonché le specifiche e coscienti dichiarazioni rese al suo interno sono veritiere, accurate e complete con piena responsabilità e sincerità dell'IO SONO, eterna essenza incarnata manifestata come dott. Giangiacomo Savogin, affidabile per ognuno in quanto vere, accurate e complete. Inoltre, fac simili e scansioni digitali debitamente realizzati ed emessi di questa originale NOTIFICA: PROPOSTA DI CONTRATTO UNILATERALE (artt. 1333 e ss. c.c.) sono legittimamente DICHIARATI ESSERE un originale.

Cormons, 09 OTT. 2018

Dott. Giangiacomo Savogin
Presidente

Tutti i Diritti riservati da sempre, ora e in perpetuo
Without Prejudice UCC §1-308

TRIBUNALE DI GORIZIA

Il sottoscritto Funzionario Giudiziario, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA AUTENTICA

la firma apposta in sua presenza in calce al presente documento da SAVOGIN Giangiacomo, nato a [redacted], residente a [redacted], previo accertamento dell'identificazione personale, avvenuta su presentazione del seguente documento di riconoscimento: [redacted].

Gorizia, 9/10/2018

Il Funzionario Giudiziario

(dott. Diego Spagnolli)

Il Funzionario giudiziario
dott. Diego Spagnolli

TRIBUNALE DI GORIZIA